

Assegno al nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall'INPS a favore dei genitori cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune, che abbiano nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori sui quali esercitano la patria potestà. Sono beneficiari di tale intervento tutti i cittadini italiani e comunitari, residenti nel Comune di Nuragus, nel cui nucleo familiare siano presenti almeno tre figli minori, con un reddito ISEE non superiore a quello fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Sociali.

La domanda, compilata su apposito modulo disponibile presso l' Ufficio Servizi Sociali del Comune, deve essere presentata in Comune, allegando i seguenti documenti:

- Certificato ISEE attestante la situazione economica reddituale del nucleo familiare;
- Eventuale Decreto di affidamento preadottivo/adozione.

La domanda può essere presentata dal 1° febbraio dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo.

Assegno di maternità.

L'assegno di maternità è un contributo economico statale concesso dal Comune ed erogato dall'INPS a favore delle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.

Possono beneficiare dell'assegno di maternità:

- le madri italiane, comunitarie, extra-comunitarie in possesso della carta di soggiorno;
- le madri di bambini in affidamento preadottivo;
- le madri di bambini ricevuti in adozione senza affidamento.

La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere presentata dal richiedente al Comune, allegando i seguenti documenti:

- Certificato ISEE attestante la situazione economica reddituale del nucleo familiare;
- Copia della carta di soggiorno o ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno (se cittadina extracomunitaria).
- Eventuale Decreto di affidamento preadottivo/adozione.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

L'assegno mensile di maternità viene corrisposto per 5 mensilità e pagato in unica soluzione ai soggetti che dispongono di un reddito ISEE non superiore a quello fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Sociali.

ATTENZIONE:

L'assegno di maternità non spetta a chi ha già beneficiato di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altri enti per l'astensione obbligatoria dal lavoro o che ne abbiano beneficiato solo in parte e che dispongono di un reddito ISEE non superiore a quello fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Sociali.

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE.